



COMUNE DI BASCIANO

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 30/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE COMUNALI 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta del mese di Aprile dalle ore 19:10 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta sessione ordinaria pubblica di seconda convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

COGNOME E NOME	PRESENTE
FRATTAROLI ALESSANDRO	SI
DI GIACINTO PIERLUIGI	SI
SCARCAMAZZA DI DOMENICANTONIO ANGELO	--
ANGELINI STEFANIA	SI
TIMPERI MATTIA	SI
RANALLI ROBERTO	SI
CANDELORI ANNA RITA	SI
DI PANFILO LAURENT	SI
PAOLINI PAOLO	SI
DI FELICIAANTONIO GRAZIANO	--
MARTELLI CARMINE	SI

Presenti n° 9 Assenti n° 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a, il Vice Segretario Generale Dott. VIVIANI MARCO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DI GIACINTO PIERLUIGI, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Relaziona il Sindaco illustrando i principali punti inerenti al nuovo Regolamento, nonché le modifiche ed integrazioni apportate rispetto al vigente regolamento generale delle entrate, dovute in conseguenza delle novità introdotte dal D.Lgs n. 219/2023, che ha modificato in maniera importante lo statuto del contribuente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";
- che il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) conferma, all'art. 149, che "...La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...";
- il Decreto del Ministro dell'Interno 22 dicembre 2023 che, sia per l'incertezza circa gli effetti finanziari derivanti dalla regolazione finale, nel 2024, delle certificazioni delle risorse COVID e sia per l'accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell'applicazione del CCNL 2019 -2021 del personale del comparto, ha disposto il differimento al 15 marzo 2024 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2024/2026 degli Enti Locali;

Visti:

- il DM 14 aprile 2023 rubricato "Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore" che aggiorna l'ammontare delle spese di notifica ripetibili nei confronti del destinatario;
- l'art. 1 del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 219 rubricato "Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente", di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in particolare:
 - il comma 1, lett. e) che introduce:
 - l'art. 6 – bis (*Principio del contraddittorio*) che stabilisce che tutti i provvedimenti in materia di tributi che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario, esclusi gli atti privi di contenuto

provvedimentale nonché, in linea di principio, gli atti di mera liquidazione e quindi i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente;

➤ il comma 1, lett. m) che introduce:

- l'art. 10 – quater (*Esercizio del potere di autotutela obbligatoria*) che prevede le fattispecie di manifesta illegittimità in cui l'Amministrazione procede all'annullamento in tutto o in parte degli atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, salvo nel caso in cui sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole ovvero, in caso di atti definitivi, siano decorsi più di tre mesi dall'intervenuta definitività per mancata impugnazione;
- l'art. 10 – quinquies (*Esercizio del potere di autotutela facoltativa*) che prevede che a fuori dei casi di cui all'art. 10 – quater sopra richiamato, l'Amministrazione può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione;
- l'art. 1 del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 220 rubricato "*Disposizioni in materia di contenzioso tributario*", che all'art. 2, comma 3, ha espressamente abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'art. 17 bis del D.lgs n. 546/1992 che disciplinava l'istituto del reclamo – mediazione;

Ritenuto opportuno procedere ad una sistematica ed organica revisione del regolamento delle entrate tributarie comunali, con specifico riferimento, tra gli altri, dell'introduzione del contraddittorio preventivo, dell'annullamento in autotutela obbligatoria e definitivo, degli interessi legali, del "ne bis in idem", della compensazione, del principio di proporzionalità;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, con evidenziate in corsivo le modifiche apportate;

Richiamata la propria deliberazione n. 41 in data .22.12.2021, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni e integrazioni, con la quale era stato approvato il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Dato atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con votazione che ha avuto il seguente risultato:

<i>Presenti n. 9</i>	<i>Votanti n. 9</i>	<i>Favorevoli n. 9</i>	<i>Contrari n. 0</i>
<i>Astenuti n. 0</i>			

Esito proclamato dal Presidente.

DELIBERA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto e quale motivazione ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/1990;
- 2) di procedere ad una sistematica ed organica revisione del regolamento Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali approvando un nuovo Regolamento con specifico riferimento, tra gli altri, dell'introduzione del contraddittorio preventivo, dell'annullamento in autotutela obbligatorio e definitivo, degli interessi legali, del "ne bis in idem", della compensazione, del principio di proporzionalità;
- 3) di dare atto che il nuovo "*Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali*" è quello riportato in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziate in corsivo/grassetto le modifiche apportate e gli articoli abrogati;
- 4) di dare inoltre atto che le modifiche hanno effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2024 ed entrano in vigore ai sensi di legge;
- 5) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
- 6) di dare mandato all'Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "*Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali*".

Infine il Consiglio comunale stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione che ha avuto il seguente risultato:

Presenti n.	9	Votanti n.	9	Favorevoli n.	9	Contrari n.	0
Astenuti n.	0						

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

La seduta termina alle ore 19.41.

PARERE DELLA PROPOSTA N. 222 DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 07/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI 2024

REGOLARITA' TECNICA (art.49 del T.U., comma 1^. Approvato con D.Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Basciano, lì 13/04/2024.

IL RESPONSABILE : Dott. VIVIANI MARCO

REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Basciano, lì 13/04/2024

IL RESPONSABILE : Dott. VIVIANI MARCO

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

DI GIACINTO PIERLUIGI

Il Vice Segretario Generale

Dott. VIVIANI MARCO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione

Viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale il giorno 06/05/2024

per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1^, del T.U. n. 267/2000)

Basciano, li 06/05/2024

Il Vice Segretario Generale

Dott. VIVIANI MARCO

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il giorno 30/04/2024,

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

Il Vice Segretario Generale

Dott. VIVIANI MARCO
